



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 13/12/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 ottobre 2005, n. 438

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Lecce - Proponente Parco Eolico Leccese l'Uliveto s.r.l.

L'anno 2005 addì 26 del mese di Ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 558 del 18.01.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Lecce, da parte del Parco Eolico Leccese l'Uliveto S.r.l. - Via Salandra 1/a - Roma;

- con nota prot. n. 1511 dell'08.02.2005, la società proponente comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati presso il comune interessato e nel contempo;

- con nota prot. n° 2459 dell'01.03.2005 il Settore Ecologia invitava il Comune di Lecce a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;

- con nota acquisita al prot. n. 45370 del 27.04.2005 veniva trasmessa, da parte dell'amministrazione comunale di Lecce, l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi con le modalità stabilite dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e con la comunicazione che nel predetto termine non erano pervenute osservazioni.

Con la stessa nota veniva trasmesso il parere favorevole all'intervento del progetto in argomento;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 19 aerogeneratori con potenza complessiva di 43,70 MW.

Il parco eolico è situato sul territorio del Comune di Lecce, in due zone tra loro distanti circa 4 km, una in località Masseria Trapanà (7 aerogeneratori) - area ovest, l'altra in località Masseria Coccioli (12

aerogeneratori) - area est. La rilevazione del vento è stata effettuata installando tre pali di rilevazione anemometrica dell'altezza di 40 m. La velocità media del vento ad un'altezza di 80 m è stimata in 6,2 m/secondo.

Gli aerogeneratori hanno un rotore di 94 m e sono alti 80 m.

Nessun aerogeneratore ricade in:

- Aree protette
- Aree SIC e ZPS
- IBA
- Zone Umide

L'area ovest per tutta la sua estensione ricade all'interno dell'Ambito Esteso C; l'area est per 2/3 ricade in Ambito D e per 1/3 in Ambito C.

L'area ovest è limitrofa (1,5 km dall'aerogeneratore n. 18, il più vicino) al parco Regionale di Rauccio, SIC IT9150006.

L'aerogeneratore n. 1 ricade in zona a vincolo PUTT ex 1497.

La Masseria Coccioli, situata a circa 150 m dall'aerogeneratore n. 13, ha la "Segnalazione architettonica".

Gli aerogeneratori n. 4 e n. 7 distano circa 200 m dalla Masseria Trapanà, anch'essa individuata dal PUTT come "Segnalazione architettonica".

In caso di distacchi di parti meccaniche il calcolo proposto dal proponente attesta la gittata massima a 373 m.

Tutti gli aerogeneratori dell'area est non rispettano le reciproche distanze di sicurezza (31) per la stella fila pari a $94 \text{ m} \times 3 = 282 \text{ m} - 51$) per file parallele pari a $94 \text{ m} \times 5 = 470 \text{ m}$.

Nell'area ovest i soli aerogeneratori n. 4 e n 7 rispettano le reciproche distanze previste dalle Linee Guida.

L'impianto est sarà visibile dalla fascia costiera, dalla località "Torre Rinalda".

„ Atteso che:

- l'aerogeneratore n. 1 ricade in zona a vincolo paesaggistico;
- la Masseria Coccioli, situata a circa 150 m dall'aerogeneratore n. 13, ha la "Segnalazione architettonica";
- gli aerogeneratori n. 4 e n. 7 distano circa 200 m dalla Masseria Trapanà, anch'essa individuata dal PUTT come "Segnalazione architettonica";
- in caso di distacchi di parti meccaniche il calcolo proposto. dal proponente attesta la gittata massima a 373,m;
- tutti gli aerogeneratori dell'area, est non rispettano le reciproche distanze di sicurezza (31) per la stella fila pari a 94 m , $\times 3 = 282 \text{ m}$ 5D per file parallele pari a $94 \text{ m} \times 5 = 470 \text{ m}$), con il conseguente rischio di generare un effetto selva e di costituire una barriera ecologica;
- nell'area ovest i soli aerogeneratori n. 4 e n 7 rispettano le reciproche distanze previste dalle Linee Guida, con il conseguente rischio di effetto selva e barriera ecologica;

„ Ciò stante si esprime parere favorevole all'installazione degli aerogeneratori n. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, con la contestuale eliminazione degli aerogeneratori n. 13, 4 e 7, posti ad una distanza dalle segnalazioni archeologiche sopra citate inferiore alla gittata massima in caso di distacco del rotore ed eliminazione degli aerogeneratori n. 2, 5, 11, 9, 14, 17 e 19, perché non rispettano le reciproche distanze dai rimanenti aerogeneratori.

In ogni caso per le pale ritenute compatibili occorrerà osservare le seguenti prescrizioni:

- per quanto attiene l'aerogeneratore n. 1 dovrà essere acquisito il nulla osta paesaggistico atteso che la stessa ricade in zona soggetta a vincolo PUTT;
- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio, di rifiuti inerti;
- sia realizzata idonea recinzione della piazzola di servizio ai piedi del palo per garantire maggiore sicurezza attiva e passiva rispetto ai dispositivi di funzionamento presenti;
- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione). La fondazione sarà sepolta sotto terreno vegetale;
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- che ad intervento ultimato dovranno essere effettuate verifiche strumentali acustiche all'interno degli edifici, come prospettato dal proponente, allo scopo di verificare che siano rispettati i criteri differenziali. Nel caso in cui tali criteri risultino non rispettati il proponente deve effettuare a proprie spese interventi di acustica edilizia sugli edifici su cui si produce l'impatto acustico;
- Il parere è inoltre subordinato all'assunzione degli impegni da inserire in convenzione, indicati nell'Allegato A5 delle "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", in particolare occorrerà prevedere:
 - fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
 - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
 - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
 - impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta);
- Il Comune di Surbo, dal cui confine quasi tutti gli aerogeneratori distano meno di m 500, dovrà essere coinvolto nella Convenzione tra il soggetto proponente ed il Comune Lecce.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Lecce, proposto dal Parco Eolico Leccese l'Uliveto S.r.l. - Via Salandra 1/a - Roma, così come rimodulato, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte, le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli
